



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 11 DEL 2 APRILE 2020

OGGETTO: PROROGA MISURE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 10 DEL 24 MARZO 2020 RELATIVE AI SERVIZI E UFFICI COMUNALI FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 E DEL DPCM DEL 1 APRILE 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che, l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 "pandemia";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 " il quale, tra l'altro, all'art. 1 lettera e) recita testualmente. *"si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);*

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DL n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO in particolare l'art. 1, punto 6, del DPCM 11 marzo 2020 il quale espressamente dispone che: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

VISTO altresì quanto disposto all'art. 87 del D.L. n°18 del 17/03/2020 che ha confermato la misura prevista dal D.P.C.M. del 11/03/2020 e cioè, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene **modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM;

VISTO l'art 103 del citato D.L. n°18 del 17/03/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) il quale prevede *“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*.

VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19 sono state adottate ulteriori misure restrittive sull'intero territorio nazionale fino al 3 aprile 2020 prorogando fino alla medesima data le misure già previste con il precedente D.P.C.M. del 11 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTE in particolare le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 e n. 19 del 20 marzo 2020 recanti Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio;

ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile" con nota del Segretario Generale prot. n. 63064 del 27 marzo 2020 sono state emanate disposizioni per la disciplina del lavoro agile in via provvisoria e d'urgenza;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n° 10 del 24/03/2020 con la quale è stato stabilito, fino al 3 aprile 2020 salvo eventuali proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia, di garantire lo svolgimento delle attività indifferibili da assicurare necessariamente con la presenza in servizio dei dipendenti, anche in ragione della gestione dell'emergenza, come individuate dai Dirigenti/Responsabili;

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento”*;

VISTO il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e

dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO pertanto necessario, per tutta la durata dell'emergenza Covid 19, in linea con la normativa nazionale e regionale sopra richiamata, prorogare fino al 13 aprile le disposizioni della precedente Ordinanza n. 10 del 24 marzo 2020;

RICHIAMATO l'art. 50, commi 5 e 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dal 4 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020 salvo eventuali proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia:

- **DI GARANTIRE** lo svolgimento delle attività indifferibili da assicurare necessariamente con la presenza in servizio dei dipendenti, anche in ragione della gestione dell'emergenza, come individuate dai Dirigenti/Responsabili di settore e precisamente:
 - Attività di protezione civile
 - Attività di polizia locale e sicurezza urbana e del territorio
 - Attività dello stato civile e della polizia mortuaria
 - Attività urgenti e non differibili dei servizi sociali
 - Attività del protocollo comunale per comprovate esigenze di deposito cartaceo, previo appuntamento telefonico, e per il ritiro in sede della posta cartacea
 - Attività urgenti dei servizi finanziari
 - Attività della segreteria collegate all'emergenza sanitaria in corso
 - Attività di raccolta connessa alla gestione dei rifiuti per l'igiene pubblica
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti e arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo pericolo per l'incolumità delle persone

DI PREVEDERE, per tutte le altre attività non indicate nell'elenco, di cui al punto che precede, l'incentivazione del lavoro in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo le modalità individuate da ciascun responsabile nell'ambito della propria autonomia organizzativa nonché delle ferie e dei congedi retribuiti.

DI PREVEDERE che il Segretario Generale e i Dirigenti/Responsabili di settore assicurino, in ogni caso, l'attività lavorativa tramite lavoro agile.

DI DEMANDARE ai Dirigenti/Responsabili di settore ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento.

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dandone ampia diffusione presso la cittadinanza

DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura - UTG di Napoli, alle forze dell'ordine presenti sul territorio e ai Dirigenti comunali.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Giugliano in Campania, lì 2 aprile 2020

Il Commissario Straordinario
Dott. Umberto Cimmino